

# L'IMPORTANZA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE NELLA VALORIZZAZIONE DEI VITIGNI AUTOCTONI

Gianluigi Biestro

## Il panorama mondiale

Al di fuori dell'Europa i maggiori Paesi produttori di vino sono: Cina, Stati Uniti, Argentina, Cile, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda.

Seppur con alcune sfumature, in linea generale, si tratta di Paesi in cui il vino è considerato semplicemente come un prodotto della varietà dell'uva, come tale sostituibile secondo i mutamenti dei gusti dei consumatori e, soprattutto, dell'opera dei wine-maker.

Alcuni di questi Paesi datano le loro prime sperimentazioni enologiche al 1600-1700, ma la loro tradizione enologica può considerarsi ancora allo stadio "infantile", in piena fase di sviluppo e sperimentazione.

Ne consegue che nessuno di essi ha stabilito specifiche regolamentazioni produttive in materia:

- ⇒ gli impianti sono liberi a livello di estensione, esposizione, varietà di uve;
- ⇒ non esistono prescrizioni quanto a metodi di gestione del vigneto;
- ⇒ le produzioni e la designazione dei prodotti seguono

unicamente la legislazione sanitaria.

L'unica normativa comune a tutti questi Paesi è relativa all'etichettatura, in particolare alle condizioni da rispettare per poter indicare in etichetta il vitigno o, dove prevista, la zona di produzione.

## Un sistema in evoluzione?

Alcuni di tali Paesi hanno istituito, o di propria iniziativa (USA) o in vista della conclusione di accordi bilaterali con l'UE (Australia), delle indicazioni geografiche.

Mentre in Europa sono la notorietà e la tradizione produttiva ad aver creato un'indicazione geografica che assume, quindi, una connotazione qualitativa, nei nuovi Paesi produttori il procedimento è esattamente il contrario: l'indicazione geografica conferisce, con il passare degli anni, notorietà alla zona.

Il sistema delle I.G. del Nuovo Mondo può, da un certo punto di vista, considerarsi fuorviante per il consumatore.

Inevitabilmente un consumatore medio tende, di fronte ad una indicazione geografica, ad attribuire una valenza qualitativa superiore al prodotto.

Mentre ciò è valido per le D.O. europee, il sistema delle I.G. extraeuropee certifica solamente la provenienza delle uve in una percentuale variabile (in genere il 75%) dalla zona indicata senza ulteriori connotazioni.

Può capitare, ad esempio, che la percezione del consumatore medio americano di una I.G. quale la Napa Valley, sia paragonabile ad una D.O. europea.

Questo ha portato, ed è storia attua-

ticole, uomo.

L'intero assetto normativo comunitario è costruito su tale assunto: il legislatore comunitario ha da sempre cercato di conciliare il rispetto della tradizione e dell'identità enologica europea con la necessità di dotare gli operatori dei mezzi e della flessibilità normativa necessaria a fronteggiare la concorrenza emergente dei nuovi Paesi produttori nell'ottica di un futuro libero mercato mondiale.

## In Italia ed in Piemonte

La 930 è stata una grande operazione di marketing ed in particolare ha previsto: le denominazioni di origine semplice, le denominazioni di origine controllata, le

denominazioni di origine controllata e garantita. I disciplinari di produzione al loro interno devono prevedere: la base ampelografica, la zona di produzione delle uve, le condizioni di produzione, la zona di vinificazione, le caratteristiche del vino. La 930 comprendeva e confondeva il nome del vitigno con l'origine, ovvero il nome geografico: vedi art.1: "per d.o. si intendo-

no i nomi geografici accompagnati o non con nomi di vitigni" (Es.: Dolcetto d'Alba - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba).

La 164 ha come elemento distintivo su tutto "il territorio": vedi Art.1: "per d.o. si intende il nome geografico di una zona viticola" (per cui nell'esempio di prima denominazione unica: Alba). Nonostante la Legge 930 favorisse l'uso dei vitigni, hanno avuto più successo i vini con solo nome di area territoriale, brevi e di facile pronuncia: Barolo, Gavi, Asti, etc.

La 164, come novità importanti ha inserito: una nuova scala gerarchica nelle denominazioni (DOCG, DOC, IGT), la costituzione della piramide con l'inserimento delle sottozone, la possibilità di più denominazioni sullo stesso vigneto, la polivalenza degli albi con passaggio da DOCG a DOC a IGT, le macrozone, ovvero la possibilità di utilizzare ad ombrello zone geo-



le, i produttori della Napa Valley a difendere il nome geografico di fronte all'autorità giudiziaria da un indebito uso da parte di un'azienda che utilizzava il nome per la designazione di vini provenienti da uve non prodotte nella zona.

## Quadro europeo

Un articolato sistema normativo comunitario ruota attorno alla vite e al vino e ne condiziona produzione e commercializzazione.

Il concetto europeo di vitivinicoltura, proprio dei tradizionali Paesi produttori è unico a livello mondiale ed è incentrato sul concetto di Territorio, o per meglio dire "terroir", intendendo il vino come un prodotto imprescindibilmente ancorato al "territorio" inteso in senso lato come interazione dei fattori suolo-clima, varietà vi-



Grignolino, vitigno autoctono piemontese

cato, andando incontro al cosiddetto “gusto internazionale”.

Solo recentemente si è compreso che con il vino si vendeva tutto il territorio ad esso collegato con la gastronomia, la storia, la cultura, il paesaggio e che pertanto il vino poteva fare da volano e da traino per tutto il resto.

In questo contesto è emersa una grande valorizzazione dei vitigni autoctoni e ci siamo accorti che a differenza dei vitigni internazionali, tipici dei francesi, in Italia ed in particolare in Piemonte, il 95% della produzione è ottenuta da vitigni autoctoni.

In prevalenza i nostri vitigni sono tipici di un territorio ed irripetibili e pertanto danno ottimi risultati solo in determinate zone; è il caso ad esempio del Nebbiolo, che a seconda delle aree prende delle caratteristiche particolari (Barolo, Barbaresco, Roero, Carema, Gattinara, Ghemme, Valtellina, etc.) ed il paesaggio viene caratterizzato da come si alleva il vigneto, ma è così anche per il Barbera, per il Dolcetto e per tutti i vitigni autoctoni minori.

Tanti vini, con numerose aziende di piccole dimensioni, impongono di presentarci in forma collettiva, anche se 54 denominazioni in Piemonte sono troppe e dispersive. E' necessario un riassetto delle DOC e delle DOCG attualmente esistenti per essere competitivi.

In particolare, serve una specifica regolamentazione dell'uso della menzione “vigna”, a livello commerciale maggiormente premiante rispetto al termine “sottozona”.

Un'ipotesi di regolamentazione in tal senso potrebbe prevedere la sottozona, analogamente a quanto oggi previsto, come “un'area appartenente a più prodotto-

ri, posta all'interno di una zona di produzione a denominazione di origine designata con uno specifico nome geografico o storico-geografico” e la vigna come “un'area ristretta appartenente ad uno o più produttori posta all'interno di una zona di produzione a denominazione di origine e/o ad una sottozona e caratterizzata da specifiche peculiarità ambientali”.

Tratti qualificanti della “vigna” rispetto alla “sottozona” sarebbero pertanto individuati in un'estensione territoriale più ristretta, nell'appartenenza ad un solo produttore, ma anche a più di essi, e la possibilità di essere o meno inserita all'interno di una sottozona.

La sottozona e la vigna dovrebbero ulteriormente qualificarsi con la previsione di limiti relativi alla resa uva/ettaro ed al titolo alcolometrico volumico naturale più stringenti.

In particolare, la resa massima di uva ad ettaro dovrebbe essere, sia per la sottozona che per la vigna, inferiore almeno del 10% rispetto a quella ammessa per la produzione del medesimo vino senza tale riferimento, fermo restando che, qualora la vigna sia posta all'interno di una sottozona, la resa massima ammessa non potrà essere superiore a quella prevista dal Disciplinary di Produzione per la sottozona.

Stesso sistema anche per il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve che dovrebbe essere superiore di almeno 0,5%Vol.

Un altro aspetto innovativo che si potrebbe prevedere è l'inserimento ufficiale dell'ente Regione nell'esame delle nuove denominazioni e delle modifiche a quelle esistenti, semplificando le regole per l'iter burocratico delle pratiche e riducendo contemporaneamente la composizione del comitato nazionale limitandolo all'interprofessione vitivinicola con il supporto di una commissione tecnico scientifica, con il compito di verificare solamente più la legittimità delle richieste in base a poche regole, avendo le Regioni l'incarico di istruire formalmente le pratiche.

Ovviamente la riforma della 164 dovrà tenere conto del ruolo dei consorzi di tutela, valutando anche questo nuovo impegno che verrebbero ad assumere le Regioni, oltre alle mansioni innovative del comitato nazionale, quale momento di raccordo sulla politica di qualità nel suo complesso che, con 342 denominazioni di origine e 118 IGT, va adeguatamente sostenuta e valorizzata.

grafiche più ampie e, soprattutto, la prevalenza del nome del territorio sui vitigni (es.: Montepulciano, Tocai).

Nel complesso in Italia siamo passati da una rivendicazione delle denominazioni del 13,6% nel 1992 al 23% del 2001. In particolare in Piemonte negli stessi anni siamo passati dal 35,6 al 56,5%.

Ad oggi, in Italia, abbiamo 342 denominazioni di origine di cui 31 DOCG e 311 DOC che occupano più del 35% del “vigneto Italia”, cui si aggiungono 118 IGT, nate con la 164, che ne occupano quasi il 30%, per cui oltre il 60% delle vigne fanno riferimento al nome geografico della zona di produzione.

La 164 prevedeva l'emanazione di 20 decreti ministeriali, dei quali ne sono stati emanati 14. Nonostante sia rimasta parzialmente incompiuta per questo aspetto, nel complesso la legge sulle denominazioni di origine è stata più che mai positiva.

Alcuni elementi fondamentali, anche se non realizzati appieno, hanno dato l'avvio ad un processo di iniziative, quali l'obbligo dei controlli chimico-fisici ed organolettici per tutte le DO, lo schedario dei vigneti, l'istituzione dell'albo degli imbottigliatori, il ruolo dell'interprofessione attraverso i consorzi di tutela e/o i consigli interprofessionali, l'introduzione di un sistema sanzionatorio, anche se eccessivo, sono alcuni degli aspetti significativi che ha istituito la legge.

Nell'interpretazione della legge non è stato facile da parte del comitato vitivinicolo nazionale conciliare le esigenze di una viticoltura così differenziata su tutto il territorio nazionale, passando dalla valorizzazione delle tradizioni legate ai vitigni autoctoni e dai classici sistemi di coltivazione alle pressioni per l'inserimento di nuovi vitigni, nuove tecniche produttive e di vinificazione sull'onda delle richieste del mer-



Sangiovese, il vitigno autoctono a bacca rossa più coltivato in Italia